

# Piano Transizione

# 5.0



# Obiettivo e Risorse Stanziare

L'obiettivo della misura è sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8/12/2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU, che ha istituito il Piano Transizione 5.0.

## **Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia**

Il Piano Transizione 5.0 vede stanziati 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, che saranno erogati alle imprese attraverso lo schema del credito d'imposta suddiviso per:

- ✓ beni strumentali, 3.780 milioni di €;
- ✓ sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia, 1.890 milioni di €;
- ✓ formazione, 630 milioni di €.

# A chi si rivolge 1/2

Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

- ✓ dalla forma giuridica;
- ✓ dal settore economico di appartenenza;
- ✓ dalla dimensione;
- ✓ dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

## Soggetti esclusi

- ❖ Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale
- ❖ sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
- ❖ 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ❖ Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001, n.231.

# A chi si rivolge 2/2

## Attività non agevolabili

- ❖ attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ❖ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ❖ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ❖ attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18.12.2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente (esplosivi, infiammabili, irritanti, tossici, etc.).

Sono, altresì, esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

# Investimenti ammessi 1/3

Sono agevolabili:

- ✓ I progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali o immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione (Beni 4.0), e tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%,
- ✓ Rientrano tra i beni di cui all'allegato ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
  - a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  - b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito del progetto di innovazione sono , altresì, agevolabili:

- ✓ Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'auto consumo, ad eccezione delle biomasse,
- ✓ Le spese di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

# Investimenti ammessi 2/3

## Investimenti in energia autoprodotta (fotovoltaico) 1/2

Sono agevolabili le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i servizi ausiliari di impianto;
- c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- d) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo:

- a) moduli fotovoltaici prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; (Rilevazione costo 130%)
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; (Rilevazione costo 140%)
- c) moduli prodotti in Stati membri UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%. (Rilevazione costo 150%)

# Investimenti ammessi 2/3

## Investimenti in energia autoprodotta (fotovoltaico) 2/2

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 lettera da a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti.

Tabella 2a – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica

Fonte rinnovabile	$P \leq 20$ kWe [€]	$20 \text{ kWe} < P \leq 200$ kWe [€]	$200 \text{ kWe} < P \leq 600$ kWe [kWe] [€]	$600 \text{ kWe} < P \leq 1000$ kWe [€]	$1000 \text{ kWe} < P$ [€]
Solare (fotovoltaico)*	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Geotermica	2.750				1.800
Idraulica**	2.970	2.640		2.380	1.850

\* Potenze di picco (kWp)

\*\* Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera d), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

# Investimenti ammessi 3/3

## Spese di formazione

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all'impresa accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

Sono agevolabili le spese nel limite del 10 per cento del progetto complessivo e in ogni caso nel massimo di 300.000 euro:

- a) le spese relative ai formatori
- b) i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione,
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione,
- d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



# Misura del beneficio 1/3

	Fino a 10 mln	Da 10 a 50 mln
<ul style="list-style-type: none"><li>Riduzione dei consumi energetici <u>della struttura</u> almeno del 3%</li><li>Riduzione dei consumi energetici <u>dei processi interessati</u> di almeno il 5%</li></ul>	<b>35%</b>	<b>5%</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Riduzione dei consumi energetici <u>della struttura</u> almeno del 6%</li><li>Riduzione dei consumi energetici <u>dei processi interessati</u> di almeno il 10%</li></ul>	<b>40%</b>	<b>10%</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Riduzione dei consumi energetici <u>della struttura</u> almeno del 10%</li><li>Riduzione dei consumi energetici <u>dei processi interessati</u> di almeno il 15%</li></ul>	<b>45%</b>	<b>15%</b>

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## Misura del beneficio 2/3

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**N.B:** Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

## Misura del beneficio 3/3

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all'articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

- a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 14 (certificazione ex ante ed ex post);
- b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 16.

# Iter di accesso 1/4

- 01 Invio comunicazione al GSE + certificazione ex ante investimento sulla riduzione dei consumi conseguibile
- 02 Il GSE invia al MIMIT l'elenco delle richieste di prenotazione del credito
- 03 Invio di comunicazioni periodiche al GSE sui SAL del progetto di investimento. Sulla base delle comunicazioni periodiche è identificato il credito spettante.
- 04 Invio comunicazione al GSE di fine intervento + certificazione ex post investimento
- 05 Il GSE trasmette all'AdE l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito.

# Iter di accesso 2/4

01

Invio comunicazione al GSE + certificazione ex ante investimento sulla riduzione dei consumi conseguibile

## Chi può fare la certificazione?

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
  - 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
  - 2) UNI EN ISO 14065;
  - 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
  - 4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
  - 5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
- d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
  - 1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
  - 2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
  - 3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
  - 4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
  - 5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
  - 6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell'Automazione;
  - 7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
  - 8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
  - 9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
  - 10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
  - 11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

## Iter di accesso 3/4

02

Il GSE invia al MIMIT l'elenco delle richieste di prenotazione del credito

**Conferma prenotazione del Credito!**

03

Invio di comunicazioni periodiche al GSE sui SAL del progetto di investimento. Sulla base delle comunicazioni periodiche è identificato il credito spettante.

a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta deve essere predisposta una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di progetto contenente gli estremi delle fatture;

b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 50% del costo di progetto nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025 contenente gli estremi delle fatture.;

# Iter di accesso 4/4

04

Invio comunicazione al GSE di fine intervento + certificazione ex post investimento

**I Soggetti abilitati ad emettere la certificazione ex post che attestino l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto indicato nella Certificazione ex ante è obbligatoria la Certificazione contabile. Chi può rilasciarla?**

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni contabili i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

05


Il GSE trasmette all'AdE l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito.

# Fruibilità e Cumulabilità


## Fruibilità

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

## Cumulabilità



Il credito d'imposta 5,0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (Es: Nuova Sabatini,...)



Il Credito non è cumulabile con:

- Credito d'imposta 4.0
- Bonus ZES unica



**01** Distributori Ufficiale Infocamere

**02** Piattaforma Telemaco

**03** Piattaforma Digitale PA

**04** Cons. Economico-Patrimoniale

**05** Finanziamenti Agevolati

**06** Finanziamenti a Fondo Perduto

**07** Agevolazioni Fiscali

**08** Consulenza finanziaria



[www.trendigital.it](http://www.trendigital.it)



[info@trendigital.it](mailto:info@trendigital.it)  
[agevolato@trendigital.it](mailto:agevolato@trendigital.it)  
[telemaco@trendigital.it](mailto:telemaco@trendigital.it)  
[trendigital@pec.trendigital.it](mailto:trendigital@pec.trendigital.it)